



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
Sez. Minori

Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Dott. Guido Federico	Presidente Est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli	Consigliere
Dott.ssa Cecilia L.C. Bellucci	Consigliere
Dott. Alessandro Biondi	Cons. onorario/esperto
Dott. Sabrina Marini	Cons. onorario/esperto

Nel procedimento relativo al reclamo ex art.739 cpc promosso dai sig.ri _____ e _____, nonni materni della minore (_____) nata a _____ il _____ con il patrocinio dell'avv. _____, nei confronti di _____ rappresentato e difeso dall'avv. _____ e dell'avv. _____, quale curatore speciale della minore, con l'intervento della sig.ra _____, rappresentata e difesa dall'avv. _____ nonché del Procuratore Generale della Corte di Appello di Ancona avverso il decreto del tribunale per i Minorenni delle Marche depositato in cancelleria data 4.04.2023;

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 18.07.2023 la Corte osserva quanto segue.

Osserva

1. Il Tribunale per i Minorenni delle Marche con decreto depositato in data 4.04.2023 ha disposto i seguenti provvedimenti nell'interesse della minore _____, nata a _____ il _____

-il collocamento della minore presso il padre, da effettuarsi al termine dell'anno scolastico e comunque entro il periodo estivo;

- nelle more, l'attivazione immediata di *setting* psicologico padre-figlia per favorire il trasferimento della minore presso il nucleo paterno;

- a trasferimento avvenuto, l'urgente avvio di un percorso psicoterapico in favore della minore, con eventuale inclusione della figura paterna quando il terapeuta lo riterrà opportuno;

- che i nonni incontrino la minore con cadenza quindicinale;

- la prosecuzione degli incontri madre - minore con le modalità già in vigore, con incarico ai consultori familiari territorialmente competenti di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre e per la sua attuale compagna e di sostegno alle capacità vicarianti per i nonni;

- la prosecuzione dell'intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione del padre;

- l'attivazione di incontri psico-educazionali con tutti gli adulti, incontri finalizzati ad allineare le linee educative della minore.

2. Avverso detto decreto hanno proposto reclamo i sig. _____, e _____ nonni materni della minore, con atto depositato in data 13.04.2023, censurando il provvedimento sotto il profilo sia dell'errata valutazione della figura paterna, effettuata senza considerare le criticità riscontrate nel corso della espletata consulenza tecnica, e del comportamento di essi ricorrenti, i quali rappresentano e sono sempre stati *"le uniche figure di riferimento stabili"* per la minore.

Essi lamentano, inoltre, che il Tribunale non abbia tenuto minimamente in considerazione la volontà della minore di restare a vivere con i nonni e l'incidenza negativa di un immediato trasferimento presso l'abitazione paterna sulla stessa _____ *"in mancanza di una effettiva ripresa di progressivi e significativi rapporti con il padre."*

Segnalano infine di essersi sempre interfacciati con i Servizi Sociali di _____ e di rendersi disponibili *"ad intraprendere qualunque percorso, aderendo alle statuizioni indicate nel decreto reclamato, così come già avvenuto in passato, pur di tenere _____ con loro"*.

Concludono chiedendo la riforma e/o la revoca dell'impugnato decreto e per l'effetto la conferma del collocamento della minore presso la loro abitazione.

3. La madre della minore, costituitasi, chiede l'accoglimento del reclamo e conseguentemente la revoca del decreto impugnato, frutto di una errata valutazione della capacità genitoriale dell'ex compagno effettuata senza considerare *"la scarsa propensione del _____ ad individuare e comprendere i disagi di _____"* ed il breve periodo di frequentazione tra il padre e la figlia, iniziato solo nel 2019, che non può certamente ritenersi sufficiente per l'istaurazione di un valido rapporto.

Lamenta altresì l'omessa valutazione della figura materna e l'incidenza pregiudizievole del disposto trasferimento sulla possibilità di mantenere gli incontri, regolarmente effettuati, con la figlia.

4. Il padre della minore, nel costituirsi, rappresenta l'atteggiamento ostile tenuto nei suoi confronti dai nonni materni, i quali *"dal 2020 hanno sempre ostacolato la comunicazione con la figlia e la possibilità di istaurare un rapporto più stretto con stessa"*; lamenta inoltre la mancata attuazione delle statuizioni previste dal decreto reclamato, nonostante le numerose sollecitazioni fatte ai servizi sociali. Ha quindi concluso chiedendo di confermare il decreto e dichiararne la immediata esecutorietà.

e dalla relazione psicodiagnostica allegata alla perizia ove si evidenziano anche problematiche nella gestione e nel contenimento della rabbia e dell'aggressività (Cfr. 4 e 10 della relazione psicodiagnostica del).

Dalla lettura degli atti si evince un atteggiamento di scarso interesse all' ambito scolastico e la sottovalutazione di qualsiasi problematica ad esso relativa (colloqui con le maestre, conoscenza delle amicizie della figlia, pagamenti della scuola e i disturbi alimentari di cui è affetta la minore -selettività del cibo) tanto da delegare l' aspetto educativo ai nonni materni, fino a chiedere, in passato, il collocamento della minore presso i medesimi, salvo poi criticarne l'operato ritenendoli troppo permissivi.

Tali difficoltà relazionali trovano conferma nelle dichiarazioni rese da che in sede di ascolto ha precisato : "Quando vado dal papà, una o due volte al mese nel week-end a , dove vive, con la sua compagna e sua sorella, lui lavora sempre al ristorante ed io rimango lì, tutta sola, e non lo vedo mai.....lì non mi trovo bene ...papà mi urla per i cibi che non riesco ad ingoiare, come la pasta".

Appare evidente che, allo stato, la collocazione della minore presso il padre presenta forti criticità ed è prematuro : rischia di essere vissuto come una vera e propria violenza che può compromettere anche per il futuro il rapporto di con il padre; rapporto che va costruito con pazienza ed in modo graduale, mentre allo stato la minore sembra seriamente preoccupata di essere collocata stabilmente presso il padre, anche in considerazione degli attuali legami affettivi, scolastici e sociali che ha costruito nella sua attuale residenza ed al senso di stabilità e sicurezza che trova presso i nonni.

Quanto ai nonni materni, seppure sembrano emergere delle criticità nei loro confronti rilevate dalla Ctu e dai servizi sociali - *"i nonni non sostengono la nipote nel processo di svincolo e differenziazione e i confini così come i ruoli familiari risultano invischianti"* (Cfr.verb 15.06.2020, 21.07.2021 e 26.07.2021) - il collocamento di presso l'abitazione paterna, rischia allo stato di destabilizzare l'equilibrio della minore.

Come evidenziato nella citata consulenza psicologica, ... *"necessita di un ambiente sereno di vita ed organizzato secondo le modalità di accudimento più tradizionali e rassicuranti di cui la minore ha fortemente bisogno"* ed i nonni materni rappresentano solidi punti di riferimento adeguati ed appaiono sostanzialmente capaci di *"prendersi cura di , ... , anche da un punto di vista economico e sociale"* (cfr. relazione dei S.S. del 7.11.2018, relaz. domiciliare del 30.06.2020) ; essi possono inoltre essere coadiuvati anche dalle zie materne : e , conviventi, viste da come *"figure affettive di sostegno"*.

Per tali ragioni, le rilevate criticità non appaiono di gravità tale da sconsigliare l'ulteriore permanenza di presso i nonni materni, atteso che si tratta di carenze superabili attraverso un attento monitoraggio dei Servizi Sociali già incaricati e la

predisposizione di interventi di supporto e di sostegno psicologico alla minore ed al nucleo familiare.

I nonni del resto si sono sempre occupati adeguatamente della nipote, hanno cercato, sia pure con difficoltà, di garantire la continuità del legame di quest'ultima con il padre e si sono sempre relazionati con i servizi sociali come confermato dalla dott.ssa . , assistente sociale di (" hanno rilevato lo stato di disagio di ed hanno chiesto aiuto ai professionisti coinvolti...si sono sempre interfacciati"), accettando tutti gli interventi predisposti (educativa domiciliare dal 4.12.2018 al 1.09.2022) e ribadendo anche in tale sede la loro disponibilità a futuri interventi per superare le criticità evidenziate dai servizi sociali.

Alla luce di tali elementi il disposto trasferimento presso l'abitazione paterna appare pregiudizievole per in quanto comporterebbe un suo radicale e repentino sradicamento familiare, sociale e scolastico in un'altra città sì da risultare controproducente anche in vista di un auspicabile miglioramento e di un pieno recupero del rapporto con il padre.^h

Di ciò, come si è ripetutamente evidenziato, si ha conferma nella ferma opposizione manifestata dalla minore in sede di ascolto (verb udienza del 18.07.2023) e che è stata segnalata dallo stesso curatore e dalle relazioni dei servizi sociali (

1, " una ostinata presa di posizione della bambina riguardante il rifiuto di trasferirsi a casa del padre (...); relaz di equipe c "la bambina vive male le trasferte dal padre, sostiene di sentirsi obbligata di andare dal padre e non gradire questa situazione...la bambina sembra percepire il padre come elemento di disturbo in quanto irrompe spesso all'ultimo momento per portarla via."

Ritiene dunque il Collegio che sia senz'altro conforme all'interesse della minore mantenere, allo stato, l'attuale collocamento presso i nonni materni, come chiesto dal curatore e dal P.G. nelle conclusioni depositate, ferma l'esigenza di mantenere ed anzi implementare il con il padre mediante l'adozione di tutti gli opportuni strumenti di sostegno ai fine del superamento delle criticità evidenziate, sì da rendere in futuro possibile la costruzione di un più intenso e coinvolgente rapporto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, va revocato l'impugnato decreto e va mantenuto il collocamento di presso i nonni materni.

Le spese del presente grado del giudizio vanno interamente compensate fra le parti in ragione della natura del procedimento.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Ancona, Sezione Minori, accoglie il reclamo e per l'effetto:

-dispone il collocamento di presso l'abitazione dei nonni materni con la previsione di incontri della minore con il padre, da svolgersi prevalentemente presso la residenza della

minore, con frequenza settimanale ed andamento incrementale, previa valutazione dei servizi sociali, sulla base delle necessità della minore e dell'evoluzione del rapporto padre-figlia;

- l'attivazione immediata di *setting* psicologico padre-figlia;

- un percorso psicologico di sostegno in favore della minore, con inclusione della figura paterna;

- la prosecuzione degli incontri madre - minore con le modalità attualmente in vigore, ed incarico ai servizi sociali territorialmente competenti di effettuare un monitoraggio di detti incontri;

- l'attivazione, a cura dei servizi sociali territorialmente competenti di un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità per il padre e la compagna e di sostegno alle capacità vicarianti per i nonni;

- la prosecuzione dell'intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione dei nonni materni;

- l'attivazione di incontri psico- educazionali con tutti gli adulti, finalizzati ad allineare le linee educative della minore.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18.7.2023

Il Presidente est.

Dott. Guido Federico